



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2007
(OR. en)**

9727/07

**PESC 608
RELEX 362
COAFR 173
COARM 35
CONUN 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento
 (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della
 Somalia

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive
nei confronti della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/.../PESC del ...* del Consiglio che modifica la posizione comune
2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia¹,

vista la proposta della Commissione,

* GU: Si prega di inserire il numero, la data di adozione e il riferimento della pubblicazione
sulla GU relativamente alla posizione comune nel documento 9722/07.

¹ G U L

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari in Somalia. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio¹.
- (2) Con la risoluzione 1744(2007) (qui di seguito "UNSCR 1744(2007)"), adottata il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, tra l'altro, aggiunto ulteriori deroghe a dette misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di armi e equipaggiamenti militari e la formazione e l'assistenza tecniche, nonché i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi, destinati unicamente a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744(2007) oppure ad essere da questa utilizzate, e la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in Somalia, in conformità del processo politico previsto nella Carta costituzionale federale provvisoria somala, secondo quanto stipulato nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744(2007).
- (3) La posizione comune 2007/.../PESC* modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1744 (2007). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

* GU: Si prega di inserire il numero ufficiale della posizione comune nel documento 9722/07.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744(2007) oppure ad essere da essa utilizzato;
- b) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (i) l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744(2007), e

(ii) lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744(2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.";

2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.";

3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano nell'allegato o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.";

4) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2 bis e 7 bis
e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

<http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAGNA

<http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

IRELAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A: Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73"